

Allegato Privacy

Il presente Allegato è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione stipulata tra le Parti.

Ecomont srl (di seguito anche **Società**) si impegna a presentare al Comune garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo e con la sottoscrizione della convenzione dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario.

Il mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del sub-Responsabile del trattamento delle disposizioni di cui al presente Allegato sarà considerato un grave inadempimento della convenzione stessa.

PREMESSA: OGGETTO

Il presente Allegato disciplina le istruzioni che la Società (ivi incluso il trattamento ad opera di eventuale sub-fornitore) si impegna ad osservare nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del Comune nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati.

DEFINIZIONI

- "*Dati Personali*": i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati dal Comune; costituisce "Dato personale" qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) come definita del Regolamento UE 2016/679;
- "*Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali*": tutte le leggi, disposizioni e direttive normative applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, ma non limitatamente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa di adeguamento italiana, circolari, pareri e direttive dell'Autorità di Controllo nazionale, le decisioni interpretative adottate dallo European Data Protection Board.
- "*Convenzione*": si intende la presente convenzione.
- "*Misure di Sicurezza*": le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nella convenzione, unitamente ai suoi allegati.
- "*Trattamento*": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.
- "*Titolare del trattamento*": la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; ovvero il Comune.

- *“Responsabile del trattamento”*: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del trattamento; ovvero la Società, Responsabile primario del trattamento;
- *“Sub-Responsabile del trattamento (qui anche “sub-Fornitore”)*”: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che svolge in forza di contratto scritto con altro Responsabile del trattamento; ovvero il subappaltatore o subfornitore autorizzato dal Comune, al quale ricorre la Società per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;
- *“Persone autorizzate al trattamento dei dati”*: persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti del responsabile e/o del sub-responsabile siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Responsabile primario o del Sub responsabile;
- *“Violazione dei dati personali (data breach)”*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- *“Incidente di sicurezza”*: la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati personali), la violazione e/o il malfunzionamento di misure di sicurezza, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

La Società ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata della convenzione al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Relativamente alla configurazione dei ruoli in materia di trattamento dati, il Titolare del trattamento è il Comune sottoscrittore, la Società è Responsabile del trattamento.

OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è supportato da adeguata base giuridica. Gli obblighi informativi agli interessati, quando dovuti, sono a carico del Comune stesso.

OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER LA SOCIETÀ

I. OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETÀ

1. La Società è autorizzata a trattare per conto del Comune i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.

2. A tal fine la Società si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del Comune delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;

- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate del Comune, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione della convenzione, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (data breach)
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

II. ISTRUZIONI PER LA SOCIETÀ

II.A) Elementi essenziali dei trattamenti che la Società è autorizzata a svolgere per conto del Comune

Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente documento, nella convenzione e nei suoi allegati.

In particolare nell'"allegato b"', sono descritti, la natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di Interessati. I dati personali riguardano i dati anagrafici comuni. Le categorie di interessati sono i contribuenti del Comune, cittadini, utenti, obbligati in solido.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla data di efficacia del presente Allegato:

- le attività che prevedono il trattamento dei dati del Comune sono descritte nell'"allegato b"';
- la durata del trattamento dei dati personali è limitata, dunque coincide, con la durata della convenzione;
- la natura e lo scopo del trattamento, tenuti conto i requisiti di legittimità stabiliti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, sono descritte nella convenzione;
- la Società, al termine della durata della convenzione, elimina, con tecniche adeguate e sicure, i dati in suo possesso.

II.B) Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Comune

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto della convenzione;
2. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dal Comune con il presente Allegato e con eventuali istruzioni documentate aggiuntive. Qualora la Società reputi che un'istruzione sia, o possa essere, contraria alla Normativa in materia di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR, deve informarne immediatamente il Comune;
3. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Comune di cui al precedente comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetta la Società; in tale ultimo caso la Società dovrà informare il Comune di tale obbligo giuridico prima che il trattamento abbia inizio, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
4. garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR.
5. garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività della convenzione;

6. garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù della presente convenzione si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; abbiano ricevuto, e ricevano, da parte della Società la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Comune.

II.C) Obblighi della Società nell'ambito dei diritti esercitati dagli Interessati nei confronti del Comune.

1. La Società deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
2. La Società deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo.
3. A tal fine la Società deve adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del Comune completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a disposizione del Comune affinché si possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR.
4. Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta alla Società, quest'ultima deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre tre giorni dalla ricezione, per posta elettronica certificata al Comune.

II.D) Obblighi della Società che ricorre a sub-Fornitori

1. La Società può ricorrere a sub-Fornitori per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento esclusivamente nei casi in cui abbia ricevuto espressa autorizzazione scritta dal Comune.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, previa autorizzazione scritta del Comune, abbia designato un sub-Fornitore, la Società e il sub-Fornitore dovranno essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente convenzione e relativi Allegati e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite dal Comune.
3. La Società deve formulare per iscritto al Comune la domanda di autorizzazione alla nomina di nuovi sub-Fornitori, specificando: a) le attività di trattamento da delegare; b) il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del sub-Fornitore; c) i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del sub-Fornitore in materia di trattamento dei dati personali; d) il contenuto del relativo contratto tra la Società e il sub-Fornitore autorizzato.
4. In particolare, la Società deve garantire che il sub-Fornitore assicuri l'adozione di misure, logiche, tecniche ed organizzative adeguate di cui alla presente convenzione ed alla normativa e regolamentazione in materia ed alle istruzioni impartite dal Comune in materia di protezione dei dati personali.
5. Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà del Comune di opporsi all'aggiunta o sostituzione del sub-Fornitore con altri soggetti Terzi.
6. Le istruzioni impartite dalla Società a qualsiasi sub-Fornitore dovranno avere il

medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornite alla Società dal Comune nei limiti dei trattamenti autorizzati in capo al sub-Fornitore.

7. A tal fine, il Comune può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Fornitore, anche per mezzo di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tramite soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti il Comune, in conformità a quanto contrattualmente previsto, può risolvere la convenzione con la Società. Le verifiche/ispezioni/audit di cui sopra saranno concordate tra le parti con preavviso di almeno venti giorni lavorativi. Relativamente ai costi sostenuti dalla Società o dal sub-Fornitore per tali verifiche/ispezioni/audit, nessun importo è dovuto dal Titolare per ciascun primo accesso nell'arco di dodici mesi. Nell'ipotesi di più accessi nell'arco di dodici mesi, i costi saranno concordati tra le parti.
8. La Società è fin d'ora autorizzata a ricorrere ai seguenti sub-Fornitori (sub-Responsabili):

<i>Ragione sociale del sub-fornitore</i>	<i>Attività delegate</i>
Bellunum Srl – Belluno (BL)	Attività di supporto tecnico e amministrativo
Ambiente.it srl - Mestre (VE)	Attività di supporto informatico software e amministrativo
Infodati spa - Vicenza (VI)	Attività di supporto informatico software e amministrativo
Terranova srl - Firenze (FI)	Attività di supporto informatico software e amministrativo
Zucchetti srl - Lodi (LO)	Attività di supporto informatico software e amministrativo

III. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DELLA SOCIETÀ

- a. La Società è obbligata a predisporre, conservare, aggiornare - anche con l'ausilio del proprio Responsabile della protezione dei dati - un registro, in formato elettronico di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare del Trattamento, come prevede l'art. 30, comma 2, del GDPR.

IV. OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Responsabile del trattamento assiste e collabora pienamente con il Comune nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, come di seguito descritto.

IV.A) Misure di sicurezza.

La Società deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR. I criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dal Comune. Tali misure comprendono tra le altre:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, ove necessario;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza la Società deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento (o dai trattamenti), che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, o dal trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, GDPR la Società deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

IV.B) Obblighi della Società nelle ipotesi di violazione dei dati personali ("data breach")

La Società deve assistere e collaborare pienamente con il Comune nelle attività di adempimento di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR in materia di violazioni di dati personali.

In particolare, la Società deve:

- predisporre e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali sia dai trattamenti eseguiti per conto del Comune, al fine di facilitare quest'ultima nelle attività di indagine a seguito di violazione dei dati;
- comunicare al Comune, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo, che si è verificata una violazione dei dati personali da quando la Società, o un suo sub-Fornitore, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, in modo conforme ai criteri previsti dall'art. 33 del GDPR e deve essere trasmessa unitamente a ogni documentazione utile al Comune per consentire di notificare la violazione all'Autorità di controllo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza;
- indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative e le misure rimediali necessarie a eliminare o contenere l'esposizione al rischio, collaborare con il Comune nelle attività di indagine, mitigando qualsivoglia danno o conseguenza lesiva dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione) nonché ponendo in atto un piano di misure, previa approvazione del Comune, per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati personali possa ripetersi;
- nel caso in cui il Comune debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dalla Società) all'Autorità di controllo, la Società supporterà il Comune nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso della Società e/o di suoi sub-Fornitori.

IV.C) Obblighi della Società nella valutazione d'impatto del rischio di violazioni dei Dati Personali.

1. Per svolgere la valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali il Comune può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 35, comma 2, del GDPR).
2. La Società si impegna ad assistere il Comune, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito anche "DPIA") o dell'aggiornamento della DPIA.

V. ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

1. La Società si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dalla Società, o da un sub-Fornitore da lui autorizzato, nella misura in cui la Società sia in grado di operare in tal senso.
2. La Società si impegna a trasmettere al Comune tutte le informazioni e la documentazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere durante la validità della convenzione al fine di verificare la conformità della Società (o del sub-Fornitore) con il presente Allegato, le Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e le Misure di sicurezza.
3. La Società garantisce al Comune la possibilità di svolgere, con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi condotte da soggetti autorizzati e incaricati dal Comune, delle attività di trattamento dei Dati Personali eseguite dal medesimo Responsabile, ivi incluso l'operato degli eventuali amministratori di sistema, allo scopo di verificarne la conformità con la convenzione (ivi inclusi i rispettivi Allegati), con le Istruzioni dal Comune e le Norme in materia di Trattamento dei Dati. La Società deve mettere a disposizione del Comune senza alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità con gli obblighi previsti nella convenzione. Nel caso in cui all'esito delle verifiche periodiche, delle ispezioni, audit e assessment le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza risultino inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Comune diffiderà la Società ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi). In caso di mancato adeguamento da parte della Società a tale diffida il Comune potrà risolvere la convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo VI la Società non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta da parte del Comune.
5. La Società si impegna a notificare tempestivamente al Comune ogni provvedimento di un'Autorità di controllo, o dell'Autorità giudiziaria relativo ai Dati Personali del Comune salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge.
6. In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, la Società deve: i) informare il Comune tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di ostensione; ii) collaborare con il Comune, nell'eventualità in cui lo stesso intenda opporsi legalmente a tale comunicazione; iii) garantire il trattamento riservato di tali informazioni.
7. La Società manleverà e terrà indenne il Comune da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o della convenzione comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi sub-Fornitori.

VI. TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI

1. Il Comune può autorizzare per iscritto la Società, o un suo sub-Fornitore, al trasferimento dei Dati personali (o parte di tali dati) verso paesi terzi o organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.

VII. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AL TERMINE DELLA CONVENZIONE.

- a. La Società si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.
- b. Alla scadenza della convenzione o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati la Società dovrà cancellare o restituire in modo sicuro al Comune tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
- c. La Società deve documentare per iscritto al Comune tale cancellazione.

VIII. MODIFICHE DELLE LEGGI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'eventualità di qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), la Società collaborerà con il Comune, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti durante l'esecuzione della convenzione.